

**TRIBUNALE di ASCOLI PICENO**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. *omissis*/2017 promosso da:

**CLIENTE****RICORRENTE****contro****BANCA****RESISTENTE**

Il Giudice dott. Francesca Sirianni,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/01/2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La ricorrente ha chiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., ordinarsi la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) gestita dalla Banca d'Italia, segnalazione operata dalla **BANCA** a seguito della mancata presentazione, nel termine di legge, della quietanza relativa al pagamento di assegno risultato privo di provvista.

Ha fondato la richiesta sul vuoto normativo esistente nel caso – come il presente – in cui, pur essendo avvenuto tempestivamente il pagamento del titolo, tuttavia la relativa quietanza era stata presentata in ritardo alla banca segnalante per fatto imputabile esclusivamente al creditore.

Costituitasi la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di residualità rispetto al rimedio previsto dall'art. 152 d.lgs. 196/2003 (codice della privacy) e l'incompetenza dell'adito tribunale in favore di quello di Modena, competente sia ai sensi della richiamata normativa, sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c., avendo la banca convenuta sede legale a Modena. Ha, altresì, allegato la legittimità dell'operato della banca, non essendole la quietanza stata presentata nel termine indicato nel preavviso di segnalazione, e l'assenza di provato *periculum in mora*.

Risulta fondata l'eccezione d'incompetenza per territorio proposta dalla banca resistente. Infatti, poiché il presente giudizio verte sull'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente, operata dalla resistente, in una banca dati si può affermare che il processo ha ad oggetto l'attività di "comunicazione" prevista dall'art. 4, c. 1, lett. A) ed L), del d.lgs. 196/2003 (codice della privacy), essendo evidente che l'iscrizione della ricorrente nell'archivio C.A.I. quale soggetto che ha emesso un assegno bancario senza provvista lo rende conoscibile, per tale attività, a tutti i soggetti fruitori dei dati raccolti in tale banca (sull'applicabilità di tale normativa a fattispecie quali la presente appare essersi pronunciata anche Cass. n. 7958/2012). L'art. 152 del codice della privacy, che rimanda per il rito applicabile all'art. 10 del d.lgs. 150/2011, nel definire il tipo di controversie che devono essere definite con il rito del lavoro adotta un'espressione tanto generica da consentire la sussunzione nel suo ambito anche della presente controversia, poiché si riferisce a "*Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice*" in tal senso cfr. anche Trib. Napoli, ordinanza del 2 luglio 2003, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Ciò comporta, in base al combinato disposto dell'art. 152, comma 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 d.lgs. 150/2011 (dalla prima norma richiamato), che competente a conoscere

*Ordinanza, Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Francesca Sirianni del 19 gennaio 2018*

della controversia sia, secondo un criterio inderogabile (Cass., ordinanza n. 23280 del 08/11/2007), il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'art. 4, lett. f), d. Lgs. 196/2003; nel caso di specie il titolare del trattamento, ossia la banca resistente, risulta avere sede legale a Modena, luogo nel quale è, del resto, stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio, come si evince dal relativo avviso di ricevimento. Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza per territorio del presente Tribunale in favore di quello di Modena.

In ogni caso si precisa che, pur laddove si ritenesse l'inapplicabilità della normativa speciale sulla *privacy* e la conseguente competenza del presente Tribunale, il ricorso non potrebbe che essere rigettato per carenza del requisito del *periculum in mora*. Infatti, tutto ciò che la ricorrente indica sul punto è che la revoca, nei confronti del soggetto segnalato, da ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi, prevista quale conseguenza legale della segnalazione, “*costituisce una misura altamente penalizzante e squalificante, specie per quei soggetti – come l’odierna ricorrente – appartenenti a categorie produttive che utilizzano come mezzo normale di pagamento l’assegno e che svolgono attività di amministrazione di una società commerciale*” e quindi “*l’attività di quest’ultima è praticamente paralizzata*” (pag. 10 ricorso). Tali affermazioni sono, tuttavia, oltre che non provate in alcun modo (nessuna richiesta istruttoria è pervenuta dalla ricorrente, che peraltro appare essere titolare – come dalla medesima dichiarato in apertura del ricorso - di una mera impresa individuale e non legale rappresentante di una società commerciale), anche del tutto generiche, poiché nessuna circostanza specifica è stata allegata dalla ricorrente per corroborare l'affermazione che l'impossibilità di emettere assegni per sei mesi avrebbe prodotto la paralisi della sua attività.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza con riduzione, ex art. 4 d.m. 55/2014, rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, considerata la non particolare complessità della controversia, l'assenza di attività istruttoria relativa a prove costituenti e la breve durata del procedimento (un'udienza).

**P.Q.M.**

Il Tribunale:

dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Modena, assegnando termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione davanti al giudice competente; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.245,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.

Si comunichi.

Ascoli Piceno, 19 gennaio 2018

Il Giudice

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***